



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. dr. Maria Gallo | Presidente |
| 2. dr. Maria Chiodi | Consigliere |
| 3. dr. Chiara De Franco | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 11.12.2020

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2780/2018 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) - in persona del legale rappresentante p.t. – anche quale rappresentante della SCCI Spa, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. L. Cuzzupoli

APPELLANTE

E

VAIA Salvatore, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado dall'avv. L. Tartaglione

APPELLATO

Nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - in persona del legale rappresentante p.t.

APPELLATO CONTUMACE

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 8.10.2018 l'INPS ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 3123/2018 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione lavoro – che ha accolto l'opposizione ai ruoli esattoriali proposta dal Vaia dichiarando la prescrizione dei contributi oggetto degli stessi.

Censura la sentenza di primo grado per non avere dichiarato la inammissibilità della domanda, siccome azionata in assenza di atti esecutivi del credito da parte del Concessionario; nonché per avere dichiarato la prescrizione dei contributi pur in presenza di una richiesta di dilazione, seguita da parziali pagamenti, da parte del Vaia.

Ha concluso affinché, previa riforma della gravata sentenza, fosse dichiarata la inammissibilità dell'opposizione o, comunque, la infondatezza della stessa; con vittoria di spese di lite.

Il Vaia, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, eccependone la inammissibilità ed infondatezza. Ha concluso per il rigetto dell'appello; con vittoria di spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate, cui il ricorso in appello è stato notificato presso il procuratore costituito in sede di prime cure, non si è costituita in giudizio, sì rimanendo contumace.

Alla odierna udienza, previo deposito delle note di trattazione scritta da parte di entrambe le parti costituite, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

L'appello è solo parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.

Ai fini di una corretta impostazione dell'iter motivazionale è da evidenziare che la domanda di prime cure è stata proposta dal Vaia al fine di far accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi oggetto delle cartelle esattoriali risultanti dall'estratto di ruolo da lui richiesto al Concessionario, siccome notificate nel quinquennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (2.03.2017).

Trattasi, all'evidenza, di un'azione negativa di accertamento del credito per la quale, a differenza di quanto ritenuto dall'INPS, la sussistenza di un interesse ad agire deve essere verificata in concreto; essendo, al fine che ci occupa, irrilevante la possibilità del contribuente di presentare una domanda di sgravio prima della instaurazione del giudizio.

Invero la circostanza da ultimo citata (normativamente prevista dall'art. 1 commi 537/543 della legge 228/2012 e succ. modifiche) avrebbe valore dirimente ove l'Ente creditore, all'esito della proposizione della domanda giudiziaria, riconoscesse la insussistenza della pretesa contributiva, operando lo sgravio delle partite debitorie.

In tale ipotesi la omessa presentazione della domanda di sgravio – tra l'altro non prevista a pena di improponibilità della azione giudiziaria – avrebbe chiaramente una incidenza ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

In sintesi - non essendo la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle esattoriali prevista quale ipotesi di annullamento delle partite creditorie e non essendo, comunque, la domanda di sgravio prevista a pena di improponibilità dell'azione giudiziaria - la omessa presentazione della stessa non potrebbe giammai condurre ad una declaratoria di carenza di interesse ad agire rispetto ad una domanda (come quella di cui è causa) tesa ad ottenere l'accertamento della estinzione della pretesa contributiva per sopravvenuta prescrizione.

La circostanza che precede è, del resto avvalorata, dalla condotta processuale dell'INPS tesa a contrastare la tesi difensiva della sopravvenuta prescrizione delle pretese contributive.

La soluzione che precede è, inoltre, avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui *“in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Nella specie, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella)”* (Cass. civ. 29294 del 2019).

Ritenuta, pertanto, la proponibilità dell'attuale azione giudiziaria è da verificare la correttezza della decisione del giudice di prime cure che ha dichiarato la prescrizione delle pretese contributive, essendo decorso un quinquennio dalla notifica delle cartelle alla data di presentazione del ricorso giudiziale.

Orbene ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale (siccome conforme al principio espresso dalle Sez. Unite nella sentenza n. 23397/2016), non condivisibile è la individuazione, da parte del giudice di prime cure, del dies a quo del termine in oggetto.

Invero per come tempestivamente dedotto in sede di prime cure dall'INPS nel procedimento n. 2979/2017 (riunito a quello definito con l'odierna sentenza) per le cartelle n. n.028 2004 000 38600 87 e n. 028 2007 00432714 16, il Vaia ha proposto domanda di dilazione, effettuando pagamenti parziali.

La circostanza che precede è attestata dai prospetti escocar prodotti dall'INPS e non è stata oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente.

Ciò premesso in fatto è da ritenere, in diritto, che il termine di prescrizione non possa che decorrere dall'ultimo dei pagamenti effettuati dal Vaia, in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”* (Cass. civ. 10327/2017).

Nel caso in esame la richiesta di dilazione nel pagamento dei contributi effettuata senza nessuna riserva – in uno al pagamento di parte della somma - costituisce, a parere della Corte, comportamento univocamente diretto a riconoscere la sussistenza della pretesa contributiva, con

l'ulteriore conseguenza della valenza interruttiva del termine prescrizione fino alla data dell'ultimo pagamento (in termini Cass. Civ. 16676/2010 e 26013/2015).

In particolare è da rilevare che – per come dedotto dall'INPS in sede di prime cure e comprovato dalla documentazione in atti – la domanda di dilazione ha riguardato le seguenti cartelle: n.028 2004 000 38600 87 con versamenti effettuati sino al 7.03.2012; 028 2007 00432714 16, con versamenti effettuati fino al 26.06.2010.

Non risultano dedotte, da parte dell'INPS, istanze di dilazione per le ulteriori cartelle di cui è causa. Irrilevante, al fine che ci occupa, è la deduzione difensiva dell'INPS che, nell'atto di appello, fa riferimento a pagamenti effettuati fino al 25.07.2017, essendo gli stessi inerenti ad avvisi di addebito diversi dalle cartelle oggetto dell'odierna opposizione.

Pertanto tenuto conto della incontrovertita decorrenza del termine quinquennale tra la notifica delle cartelle di cui è causa (non oggetto di dilazione) e la proposizione della domanda giudiziale; nonché delle domande di dilazione e dell'ultimo dei pagamenti effettuati per le due cartelle su indicate, non può che confermarsi la dichiarazione di prescrizione effettuata nella gravata sentenza, eccezion fatta per la cartella n. n.028 2004 000 38600 87 (essendo l'ultimo pagamento intervenuto nel quinquennio anteriore al deposito del ricorso giudiziale del 2.03.2017).

La sentenza di prime cure va, pertanto, riformata solo in parte qua.

Le spese del presente grado vengono interamente compensate tra le parti considerata la parziale reciproca soccombenza.

PQM

La Corte così provvede:

- a) in parziale riforma della sentenza di prime cure rigetta l'opposizione proposta da Vaia Salvatore avverso la cartella n.028 2004 000 38600 87 ;
- b) conferma, per il resto, la sentenza di prime cure;
- c) compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite

Napoli 11.12.2020

Il Consigliere est.

dott. Maria Chiodi

Il Presidente

dott. Maria Gallo